



Direttiva UFT (Guidance): Investimenti in impianti a fune

Finanziamento di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità

N. registrazione/dossier: BAV-313.00-17/4

Nota editoriale

Editore:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna
Autore:	Divisione Finanziamento dell'UFT
Destinatari:	Pubblicazione sul sito Internet dell'UFT
Lingue:	Tedesco (originale) Italiano (traduzione) Francese (traduzione)
Versione:	1.0 del 01. gennaio 2023



Indice

1	Obiettivo, campo d'applicazione e destinatari	3
2	Basi legali.....	3
3	Finanziamento di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità.....	3
3.1	Principi del finanziamento.....	3
3.2	Finanziamento	4
3.3	Procedura di approvazione.....	6
4	Entrata in vigore	8
5	Elenco delle abbreviazioni	9
Allegati		10

1 Obiettivo, campo d'applicazione e destinatari

Determinate offerte del traffico regionale viaggiatori (TRV) secondo l'articolo 28 capoverso 1 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) sono effettuate mediante impianti a fune (funicolari o funivie). Questi mezzi di trasporto si differenziano dagli altri del TRV considerato che metà degli investimenti in questo comparto può essere finanziata direttamente dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). I costi successivi degli investimenti non sostenuti con aiuti finanziari sono coperti dai committenti, come consueto nel TRV, mediante indennità per la durata di ammortamento.

La presente direttiva (Guidance) sintetizza i principi e i processi più importanti per il finanziamento degli investimenti negli impianti a fune indennizzati. Si applica a tutti gli impianti a fune che forniscono offerte del TRV secondo l'articolo 28 capoverso 1 LTV e che, pertanto, ricevono l'indennità.

2 Basi legali

- Legge sugli impianti a fune (LIFT; [RS 743.01](#))

Articolo 16 capoversi 3 e 4

³ *Gli investimenti nell'infrastruttura di impianti a fune beneficiari di indennità federali e cantonali secondo gli articoli 28–31c della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori sono finanziati attraverso prelievi dal fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.*

⁴ *Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i costi d'investimento sono considerati costi dell'infrastruttura.*

- Ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF; [RS 742.120](#))

Articolo 38 capoversi 1 e 2

¹ *In caso di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità della Confederazione e dei Cantoni secondo gli articoli 28–31c LTV, si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.*

² *Sono considerati investimenti nell'infrastruttura di impianti a fune ai sensi dell'articolo 16 capoversi 3 e 4 LIFT il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.*

- Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; [RS 745.16](#))

Articolo 29 capoverso 6

⁶ *Nel caso degli impianti a fune, il traffico regionale viaggiatori, l'infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune. L'UFT decide in merito alle deroghe.*

Ne consegue che tutti i costi non coperti da contributi a fondo perso, inclusi quelli successivi di investimenti, sono finanziati mediante indennità per il TRV e non vengono quindi concluse convenzioni separate sulle prestazioni per l'infrastruttura. Questo vale anche per imprese che gestiscono sia impianti a fune sia infrastrutture ferroviarie.

3 Finanziamento di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità

3.1 Principi del finanziamento

Gli investimenti di impianti a fune beneficiari di indennità (rinnovo completo o parziale dell'impianto) possono essere finanziati nella misura del 50 per cento mediante contributi a fondo perso prelevati dal FIF. A tale scopo si concludono con le imprese di trasporto a fune convenzioni di finanziamento (CF) specifiche per i progetti secondo l'articolo 38 OCPF.

¹ Il rimando non è ancora stato aggiornato nell'ordinanza.

Il restante 50 per cento dell'investimento può essere finanziato, in particolare, mediante:

- fondi propri (incl. aumenti del capitale sociale);
- mutui senza interessi di Cantoni o Comuni;
- contributi a fondo perso di Cantoni o Comuni (ai quali si applicano per analogia le indicazioni che seguono relative al contributo FIF);
- finanziamenti di terzi, ad esempio mutui bancari (non è contemplata la concessione di una fideiussione solidale della Confederazione).

Per gli impianti finanziati a fondo perso non possono essere fatti valere ammortamenti nelle offerte TRV, dove invece possono essere fatti valere, a partire dall'avvio dell'esercizio commerciale conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC; RS 742.221), i costi di ammortamento degli investimenti finanziati con fondi propri o mutui nonché ulteriori costi successivi (in particolare per la manutenzione e gli interessi sul capitale di terzi), a condizione che i committenti abbiano dato previa approvazione secondo l'articolo 19 OITRV.

L'ammontare del contributo FIF è determinato indipendentemente dall'eventuale disponibilità di fondi propri. Se sono disponibili fondi propri, questi vanno impiegati per finanziare le quote degli investimenti non coperte dal contributo FIF.

Rinnovi di piccola entità devono essere, in linea di massima, finanziati con fondi propri oppure con capitale o contributi di terzi. La decisione in merito a un eventuale cofinanziamento da parte della Confederazione è presa caso per caso, sulla scorta dei piani d'investimento delle imprese.

Con il contributo FIF non vengono finanziati interessi sul capitale. Eventuali interessi sul capitale di terzi dovuti durante la fase costruttiva devono essere fatti valere nelle offerte TRV.

3.2 Finanziamento

a) Delimitazione tra manutenzione e investimenti

La delimitazione tra manutenzione (conto economico) e rinnovo (conto degli impianti) si basa sul principio sancito all'articolo 9 capoverso 1 OCIC secondo cui un allungamento della durata di utilizzazione rappresenta un investimento iscrivibile all'attivo (rinnovo ovvero sostituzione). Le spese per garantire la durata di utilizzazione rientrano tra le misure di manutenzione. I contributi dal FIF sono possibili solo per investimenti iscrivibili all'attivo nonché per investimenti non iscrivibili all'attivo (INA) direttamente collegati ai primi. Il piano d'investimento non deve pertanto contenere misure di manutenzione.

b) Calcolo del contributo FIF

Per determinare il contributo, vanno anzitutto stabiliti i costi complessivi dell'investimento. Rientrano tra gli investimenti anche le prestazioni proprie iscrivibili all'attivo e gli INA, quali ad esempio eventuali costi supplementari, rispetto a quelli dell'esercizio normale, di un servizio sostitutivo durante la fase costruttiva (per dettagli sul servizio sostitutivo e la derivazione dei costi connessi cfr. n. 5.2 lett. f e g). Il contributo finanziato dal FIF è pari al 50 per cento dei costi d'investimento computabili, cui va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (IVA) poiché, essendo il contributo a fondo perso, l'imposta precedente, per l'equivalente del contributo, non è rimborsabile. L'IVA è esclusa in caso di prestazioni proprie.

Nel calcolo del contributo non sono considerati i costi di investimento non computabili quali la costruzione contemporanea di un parcheggio coperto che non rientra nel settore TRV. Riguardo alla computabilità dei costi di investimento si decide nel quadro dell'approvazione di cui all'articolo 19 OITRV.

c) Impiego del contributo FIF

Con il contributo a fondo perso del FIF vanno finanziati in primo luogo tutti gli INA. L'importo rimanente deve quindi essere ripartito proporzionalmente tra tutte le parti dell'impianto (secondo i costi effettivi per genere d'impianto). A livello contabile i valori dell'impianto devono essere ridotti in funzione del contributo.

d) Esempio in cifre (notevolmente semplificato)

Impianto	Costi	Tipo di prestazione	INA	IVA (8,1%)	Totale investimento IVA incl.	Attivazione
Parte d'impianto A (ad es. cabina)	1'000'000	Acquisto esterno	No	81'000	1'081'000	1'000'000
Parte d'impianto B (ad es. lavori di costruzione effettuati da personale proprio)	500'000	Prest. propria	No	-	500'000	500'000
Parte d'impianto C (ad es. costi supplementari servizio sostitutivo, acquisto e	250'000	Acquisto esterno	Si	20'250	270'250	-
Totale	1'750'000				1'851'250	1'500'000

La base per il calcolo del contributo FIF è costituita dall'insieme dei costi di investimento pianificati, IVA esclusa. Nell'esempio questi ammontano a 1 750 000 franchi; di conseguenza il contributo FIF provvisorio è di 875 000 franchi.

Il contributo a fondo perso viene come detto impiegato in primo luogo per gli INA, ovvero nell'esempio per i costi supplementari di 250 000 franchi riconducibili al servizio sostitutivo. Restano 625 000 franchi, impiegati proporzionalmente per il finanziamento degli investimenti iscrivibili all'attivo.

Impianto	Totale inv.	Contributo FIF	Quota	IVA (8,1%) sul contributo FIF
Parte d'impianto A (ad es. cabina)	1'000'000	416'667	42%	33'750
Parte d'impianto B (ad es. lavori di costruzione effettuati da personale propr	500'000	208'333	42%	-
Totale investimenti iscrivibili all'attivo		625'000		33'750
Parte d'impianto C (ad es. costi supplementari servizio sostitutivo, acquisto	250'000	250'000	100%	20'250
Totale investimenti iscrivibili e non iscrivibili all'attivo		875'000		54'000

Considerato l'impiego prioritario dei contributi FIF per gli INA, alla fine la quota FIF sugli investimenti iscrivibili all'attivo è inferiore al 50 per cento.

Non essendoci IVA sulle prestazioni proprie (parte d'impianto B), il contributo FIF concordato ammonta a 929 000 franchi (dei quali 54 000 fr. IVA). Va precisato che si tratta del massimo contributo FIF per l'integrazione nella CF. Un eventuale aumento prevedibile di costi può essere integrato solo con un'aggiunta alla CF. L'effettivo contributo FIF sarà fissato una volta disponibile il bilancio finale.

e) Attivazione

Secondo l'articolo 11 capoverso 3 OCIC i contributi a fondo perso degli enti pubblici per investimenti iscrivibili all'attivo devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operati ammortamenti. I contributi a fondo perso (FIF o altri) non possono essere compensati con il valore d'acquisto.

Gli ammortamenti sono determinati in funzione delle categorie d'impianto e dei margini per gli ammortamenti di cui all'allegato OCIC.

Dopo una rettificazione di valore immediata (dell'importo del contributo FIF) restano i valori d'impianto riportati in tabella.

Attivazione dell'impianto (rilevante per la questione dei costi successivi)	Totale inv.	Totale inv. dedotto contributo FIF	Quota
Parte d'impianto A (ad es. cabina)	1'000'000	583'333	58%
Parte d'impianto B (ad es. lavori di costruzione effettuati da personale propr	500'000	291'667	58%
Parte d'impianto C (ad es. costi supplementari servizio sostitutivo, acquisto	250'000	-	0%

f) Rappresentazione del servizio sostitutivo durante i cantieri nelle offerte

Eventuali costi supplementari di un servizio sostitutivo devono essere computati come INA nei costi di investimento.

Per l'anno d'orario nel quale l'esercizio dell'impianto a fune è interrotto a causa di lavori di rinnovo devono essere calcolate due offerte: un'offerta di base, per la quale si parte da uno scenario senza interruzione del servizio e l'impianto è regolarmente in funzione, e un'offerta aggiuntiva, nella quale includere i lavori di rinnovo e i costi del servizio sostitutivo. In quest'ultima si parte dal presupposto che determinati costi debbano essere sostenuti anche se l'impianto non è in esercizio (costi residui),

ma che al contempo vi siano riduzioni dei costi, in particolare sotto forma di minori ammortamenti a seguito della messa fuori servizio del vecchio impianto (o di sue parti).

Qualora i costi non coperti (servizio sostitutivo incl.) secondo l'offerta aggiuntiva siano superiori a quelli non coperti di cui all'offerta di base (esercizio normale senza servizio sostitutivo), la differenza di costi tra le due offerte deve essere computata nel progetto d'investimento come INA. L'ordinazione è effettuata in funzione dell'offerta di base.

Se l'offerta con il servizio sostitutivo è più conveniente di quella di base, l'ordinazione è effettuata in funzione dell'offerta aggiuntiva, più economica, e l'indennità è conseguentemente adeguata al ribasso. In tal caso al progetto d'investimento non vengono imputati INA.

g) Rappresentazione del servizio sostitutivo durante i cantieri nel conto di previsione

I costi supplementari pianificati del servizio sostitutivo (differenza offerta di base - offerta aggiuntiva) secondo la CF così come il rispettivo contributo FIF devono essere indicati come INA. I restanti costi del servizio sostitutivo, ovvero i costi effettivi meno i costi supplementari o il contributo FIF per il servizio sostitutivo, devono essere registrati nel conto di previsione come voce di costo separata. Viene dunque fissata la quota FIF sui costi supplementari del servizio sostitutivo; eventuali scarti del servizio sostitutivo rispetto ai costi pianificati devono essere contabilizzati nel conto economico per linea (cfr. esempio seguente semplificato).

Costi offerta di base	1'200'000			
Costi offerta aggiuntiva	1'450'000			
di cui servizio sostitutivo*	400'000			
Differenza offerte (= costi supplementari servizio sostitutivo)	250'000			
Costi d'investimento (incl. costi supplementari servizio sostitutivo)	1'750'000			
Contributo FIF	875'000			
*150'000 finanziati nell'ambito dell'offerta, 250'000 come INA nel quadro del progetto				

Se sostituzione impianto a fune effettiva = 450'000, 250'000 sono sempre computati come INA nel quadro del progetto e 200'000 nel conto economico per linea

Se il servizio sostitutivo dura più anni, la quota del FIF sui relativi costi supplementari è ripartita proporzionalmente sugli anni interessati.

3.3 Procedura di approvazione

Per l'approvazione del finanziamento nell'ambito dell'offerta TRV (approvazione dei mezzi d'esercizio secondo l'art. 19 OITRV) e del finanziamento mediante contributo FIF sono necessarie procedure separate. L'approvazione dei mezzi d'esercizio secondo l'articolo 19 OITRV deve essere precedente all'avvio dei lavori di costruzione ed è presupposta per la conclusione di una CF (cfr. all.: cronologia della procedura di approvazione degli impianti a fune).

Approvazione dei mezzi d'esercizio secondo l'articolo 19 OITRV

La procedura di approvazione dei mezzi d'esercizio per gli impianti a fune è descritta nelle Istruzioni concernenti l'acquisto di mezzi d'esercizio per il TRV (Disponibile solo in francese e tedesco):

www.uft.admin.ch → A-Z → Traffico regionale viaggiatori → Investimenti in impianti a fune → Manuel / Wegleitung

Prima di inoltrare la domanda per i mezzi d'esercizio è utile discutere del progetto concreto con tutte le parti interessate, ovvero l'impresa di trasporto a fune, il Cantone, le sezioni dell'UFT Traffico viaggiatori (indennità TRV), Rete ferroviaria (CF), Autorizzazioni I (approvazione dei piani) e Tecnica degli impianti a fune (aspetti tecnici).

Quale ausilio per la compilazione della domanda è offerta la tabella all'allegato 2, scaricabile anche dal sito Internet dell'UFT.

Convenzione di finanziamento

Per l'assegnazione definitiva del contributo finanziario mediante CF, una volta disponibile l'approvazione definitiva dei mezzi d'esercizio e verso la conclusione della procedura di

approvazione dei piani (rischi in termini di costi meglio stimabili), vanno presentati all'UFT i seguenti documenti:

- a) la domanda di finanziamento per aiuti finanziari secondo l'articolo 16 capoverso 3 LIFT;
- b) le offerte dei fornitori, contenenti la descrizione delle prestazioni e i preventivi sui costi di investimento e disinvestimento (stato: progetto definitivo) come pure le previste prestazioni proprie (cfr. allegato 1 CF);
- c) un documento attestante il finanziamento della parte non finanziata dalla Confederazione (art. 5 CF «Finanziamento» e allegato 2 CF «Lettera di conferma di terzi»);
- d) il piano di finanziamento dell'investimento (art. 7 CF «Versamento dei contributi» e allegato 3 CF);
- e) l'analisi dei rischi a livello edile ed economico come pure l'organizzazione di progetto (allegato 4 CF);
- f) la conferma dell'approvazione secondo l'articolo 19 OITRV dei costi successivi da parte del Cantone co-committente.

L'UFT (sezione Rete ferroviaria) mette a disposizione, su richiesta, modelli di allegati della CF (all. 2 escl.) quali le descrizioni delle prestazioni per le offerte con preventivo dei fornitori, il piano di finanziamento dell'investimento, l'analisi dei rischi e l'organizzazione di progetto.

Acquisti e inizio dei lavori anticipati

Secondo l'articolo 26 capoverso 1 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1), il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l'aiuto finanziario o l'indennità gli sono stati assegnati con decisione definitiva o di massima o in virtù di un contratto, oppure se l'autorità competente l'ha autorizzato.

Per l'elaborazione del progetto di dettaglio o della documentazione della domanda di approvazione dei piani alcuni lavori devono essere messi a concorso e/o assegnati in anticipo. In tal caso nella domanda preliminare va specificato quali. Nell'ambito del riscontro sulla domanda preliminare i committenti approvano un avvio anticipato per tali lavori secondo l'articolo 26 LSu.

Con l'approvazione dei mezzi d'esercizio secondo l'articolo 19 OITRV, di principio si garantisce un aiuto finanziario anche se non è ancora stata conclusa una CF. Di conseguenza possono essere già effettuati acquisti o assegnati mandati importanti, ma non possono essere avviati i lavori in loco. Un loro inizio anticipato è possibile solo quando è stabilito mediante decisione di approvazione dei piani. In tal modo si salvaguardano gli interessi dell'ambiente e dei terzi e si elimina il rischio di ricorsi. Nell'assunzione di impegni contrattuali è necessario tenere conto di tali circostanze e prevedere nel contratto adeguate misure di tutela.

N. registrazione/dossier: BAV-313.00-17/4

4 Entrata in vigore

La versione 1.0 entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce le precedenti istruzioni.

Ufficio federale dei trasporti

Dott. P. Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente

5 Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
CF	Convenzione di finanziamento
FIF	Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
IVA	Imposta sul valore aggiunto
INA	Investimenti non iscrivibili all'attivo
TRV	Traffico regionale viaggiatori

Allegati

- Allegato 1: cronologia della procedura di approvazione di impianti a fune
- Allegato 2: modello di tabella per la domanda di mezzi d'esercizio

Allegato 1: cronologia della procedura di approvazione di impianti a fune



